

Spett.le  
Direzione Regionale della Agenzia  
delle Entrate  
Via Baccaredda, 27  
09017 Cagliari

Spett.le  
Direzione Interregionale delle  
Dogane Toscana/Sardegna/Umbria  
Via G.B.Foggimi, 18  
50142 Firenze

**Oggetto:** Richiesta informazioni ai sensi della L. 241/1990

Il sottoscritto..... nato a ..... il ..... e residente  
....., via ..... codice fiscale .....  
..... Partita Iva ..... in qualità di imprenditore,  
artigiano, commerciante, libero professionista operante nel territorio della Sardegna, intendendo avvalersi  
dei benefici fiscali al consumo (zona franca al consumo) riservati ai residenti nei territori extradoganali  
dichiarati zona franca dal D.lgs. n.75/98, chiede di conoscere se risultino tutt'ora in vigore le norme  
appresso indicate che attribuiscono ai residenti in zona franca, il diritto ad avvalersi della **NON**  
**IMPONIBILITÀ** da dazi doganali, Iva ed Accise previste dalla normativa appresso indicata:

- **D.P.R. n.43/1973 art. 2 Testo Unico Doganale** (ancora in vigore) che conferma quanto previsto nella precedente Legge Doganale n.1424/1940 dove si prevede che le zone franche, i porti franchi e i depositi franchi sono territori extradoganali;
- **Regolamento n.2913/92 del Codice Doganale Comunitario;**
- **Regolamento n.2454/93** regolamento di attuazione del suddetto Codice Doganale Comunitario;
- **D.lgs. n.75/98** istituzione della zona franca nei porti e nelle aree industriali funzionalmente collegati e collegabili su tutto il territorio dell'isola Sardegna, decreto emanato in attuazione dei suddetti regolamenti comunitari (richiamati appositamente nello stesso decreto), dell'art. 12 dello Statuto Sardo approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948 e nel rispetto della Legge n.1424/1940 ossia la Legge Doganale allora in vigore (1948), che all'art. 1 dichiarava che le zone franche, i punti franchi e i porti franchi sono Territori Extradoganali;
- **D.P.R. n.633/72** (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) dove all'art. 8 comma primo lettera c) vengono individuate le operazioni che devono essere fatturate con la dicitura "IVA NON IMPONIBILE" riservata ai residenti nei territori extradoganali dichiarati zona franca;
- **D.lgs. n.48/2010** emanato in Attuazione della Direttiva n.2008/118/CE, che all'art. 4 comma 4 precisa che per territori terzi debbono intendersi i territori dichiarati zona franca e all'art. 12 precisa che i prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati ad essere utilizzati (per il consumo) dai residenti nei suddetti territori terzi nel quadro di un accordo autorizzato anche per l'imposta sul valore aggiunto. Il D.lgs. n.48/2010 è stato emanato in attuazione anche dell'art. 5 comma 2 della Direttiva n.92/12/CEE del Consiglio del 25.02.92 come modificata dalla Direttiva n.92/108/CEE del Consiglio si precisa che "le zone franche sono considerate come paesi terzi"; nonché in attuazione del Regolamento CEE n. 2719/92 e del

Regolamento CEE n.2225/93 della Commissione relativa al regime generale delle accise e del relativo documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, e dove all'art. 3 di quest'ultimo regolamento (2225/93) prevede che lo stesso *"è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri"*. L' art. 1 comma 3 del D.lgs. n.48/2010, nell'apportare modifiche al D.lgs. n.504/95 prevede che dall'applicazione del tributo (Accise) debbano risultare esclusi i residenti nei territori extradoganali ossia i territori dichiarati zona franca in quanto posti fuori dal territorio della Comunità Economica Europea, e riscrivendo l'art. 6 del D.lgs. n.504/95 (il suddetto art. 1 del D.lgs. n.48/2010) precisa che la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accise può avvenire: per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso altro deposito fiscale, ovvero verso un destinatario registrato, ovvero verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della comunità secondo le modalità di cui al comma 7 e dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. n.504/95 come modificato dal D.lgs. n.48/2010.

- **Comma 7 e 8 dell'art. 1 del D.lgs. n.48/2010**, dove si prevede che a) la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, nello Stato o nel territorio della Comunità, si conclude per i prodotti destinati ad essere esportati in un territorio extradoganale (in quanto dichiarato zona franca) nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla "nota di esportazione" che l'ufficio doganale di esportazione compila sulla base del "Visto" dell'Ufficio delle Dogane di uscita di cui all'art. 793, comma 2 del Regolamento CEE n.2454/1993; b) che qualora al momento della spedizione il sistema informatizzato non sia ancora disponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico purché preceduta da apposita Dichiarazione di Intento presentata all'Amministrazione Finanziaria dal mittente, documento cartaceo conforme al documento amministrativo di cui al Regolamento CE n.684/2009, nonché con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.lgs. n.504/95 come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n.48/2010 ( che a sua volta conferma quanto già previsto dal D.L. n.271/57 (all' art. 23) e dal D.L. n.331/93 ).

In particolare l'art. 12 comma primo del D.lgs. n.504/95 (modificato dall'art. 1 del D.lgs. n.48/2010) prevede che i prodotti sottoposti ad accise circolano con apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'art. 10 comma 5, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione, apposita Dichiarazione d'intento all'ufficio dell'Amministrazione Finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione, e l'art. 17, comma 1 lettera d) del D.lgs. n.504/95 come modificato dall'art. 1 D.lgs. n.48/2010, prevede che i prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento dello stesso tributo, quando sono destinati ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paese terzi ( zone franche) o con organizzazioni internazionali, che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (Iva).

Lo stesso art. 17 precisa al 2° comma che le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dal diritto di accisa deve essere preventivamente autorizzata da Consiglio dell'Unione Europea con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

Procedura stigmatizzata all'art.3 del Regolamento CEE n. 2225/93 della Commissione che modifica il regolamento CEE n. 2719/92, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti che circolano in regime sospensivo dal pagamento Accise, dove si prevede che il Regolamento n.2225/93 è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

- **Decreto Legge n.1351/64** convertito nella Legge n.28/65 che all'art. 20 bis estende i benefici di cui all'art. 11 della Legge n.1438/48 (zona franca al consumo) ai residenti in territori svantaggiati, così

come individuati dall'art. 92 (attuale 97) del Trattato di Roma "ove il tenore di vita sia anormalmente più basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione"

- **Legge n.28/97** che recepisce la Direttiva n.95/7/CE del 20.05.97 del Parlamento e del Consiglio, e dove all'art. 2 si prevede che "*possono effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell'Iva e delle Accise i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del Decreto Legge n.746/83 convertito nella Legge n.17/84, ossia i soggetti che risiedono nei territori extradoganali titolari del diritto alla zona franca*"
- **Legge n.479/1992** che all'art. 1 (apportando modifiche al D.P.R. n.723/65) dispone l'esenzione dal pagamento dai diritti di confine - attuali dazi doganali, Iva e accise - sulle merci destinate alle popolazioni residenti nelle zone franche in applicazione della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977;
- **Decreto del Ministero delle Finanze n.489/1997**, ossia il regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, che all'art. 2 prevede che "*sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni di merci per le quali l'esenzione è disposta, con carattere di obbligatorietà rispettivamente dal regolamento comunitario per i diritti di confine e dalla direttiva comunitaria per l'imposta sul valore aggiunto. La franchigia è concessa alle condizioni e con le modalità e formalità determinate dal regolamento comunitario e dalle direttive comunitarie*".
- **Legge n.311/2004** che all'art. 1 comma 381 ha integrato modificandolo l'art. 1 del suddetto Decreto Legge n.746/83 convertito nella Legge n.17/84 precisando che i soggetti residenti nelle zone franche devono presentare apposita "Dichiarazione di Intento" e relativa "Nota di Esportazione" qualora debbano effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dazi doganali di Iva ed Accise. Modalità di compilazione della Dichiarazione di Intento e della Nota di Esportazione per i Carburanti individuate con:
  - 1) Circolare n. 16/D del 21 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane;
  - 2) Circolare n. 240/2010 del 29/dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane;
  - 3) Provvedimento del Direttore delle Dogane Protocollo n. 158235/RU del 7.12.2010
  - 4) Risoluzione Ministeriale n. 82/E del 1° agosto 2012 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

La presente richiesta viene inoltrata ai sensi della Legge n.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi in materia di trasparenza).

Il sottoscritto, inoltre, chiede che la cortese risposta venga indirizzata all'indirizzo seguente:

In attesa di cortese e sollecito riscontro porgo i miei distinti saluti.